

INDICE

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART.1

ART.2

ART.3

ART.4

ART.5

ART.6

ART.7

ART.8

ART.9

ART.10

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

ART. 12

ART. 13

ART. 14

ART. 15

ART. 16

ART. 17

ART. 18

ART. 19

ART. 20

ART. 21

ART. 22

ART. 23

ART. 24

ART. 25

ART. 26

CAPO III INUMAZIONE

ART. 27

ART. 28

ART. 29

ART. 30

ART. 31

ART. 32

ART. 33

ART. 34

ART. 35

ART. 36

ART. 37

CAPO IV TUMULAZIONI

ART. 38

ART. 39

ART. 40

ART. 41

ART. 42

ART. 43

ART. 44

ART.45

ART. 46

ART. 47

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 48

ART. 49

ART. 50

ART. 51

ART. 52

ART. 53

ART. 54

ART. 55

CAPO VI CREMAZIONI,IMBALSAMAZIONE,AUTOPISIE

ART. 56

ART. 57

ART. 58

ART. 59

ART. 60

ART. 61

ART. 62

ART. 63

ART. 64

ART. 65

CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI

CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 66

ART. 67

ART. 68

ART. 69

ART. 70

ART. 71

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

ART. 72

ART. 73

ART. 74

ART. 75

ART. 76

ART. 77

ART. 78

ART. 79

ART. 80

CAPO IX PULIZIA DEL CIMITERO

ART. 81

ART. 82

ART. 83

ART. 84

ART. 85

ART. 86

ART. 87

ART. 88

ART. 89

ART. 90

CAPO X CONTRAVVENZIONI

ART. 91

ART. 92

ART. 93

ART. 94

ART. 95

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.....del.....

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 5

1. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi. Inoltre nella cassa dovrà essere inserita una doppia valvola di sicurezza di sfiato.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore

Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'articolo 51. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'articolo 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il personale addetto al cimitero e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il responsabile del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio o il personale addetto al cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell' A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero - non disponendo il Comune di tale servizio verrà effettuato da apposita Ditta in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale competente. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero (Camera mortuaria comunale) e si dovrà disporre in modo che il personale addetto possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha

causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tal prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente

dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione

internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.

3. Per l'introduzione e estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale addetto al cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'articolo 66 del

presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell' A.S.L.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per gli altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non

sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono. la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONE

ART. 27

Le sepolture nei campi comuni devono attenersi alle disposizioni che seguono. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, salvo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da almeno 10 anni, come accenna l'art. 46.

ART. 28

1. In attuazione dell'art. 1, comma 7 bis del di 27.12.2000, n. 392, legge 28.02.2001, n. 26, di interpretazione del comma 4, art. 12, del di 31.08.1987, n. 359, legge 29.10.1987, n. 440, si stabilisce che, nel caso di inumazione ed esumazione di salma in campo comune, tenuto conto delle categorie per le quali è prevista dalla norma detta fa gratuità, il pagamento dei detti servizi viene fissato nell'importo pari a una cifra non superiore al 40% del costo degli stessi, importo che viene fissato dalla Giunta comunale con proprio atto. Il

pagamento dei servizi di inumazione ed esumazione , per la sepoltura delle salme dei non residenti sopraccitati, viene fissato nel costo intero dei servizi considerati maggiorato del 15%.

ART. 29

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 30

1. Ciascuna fossa deve essere a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 31

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato. Convenzionalmente la

superficie del terreno occupata per l'inumazione deve considerarsi pari a mq.
3,75.

ART. 32

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

4. Le tavole del fondo , di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 33

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato. morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 34

1. Su tutte le sepolture si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. E' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, pietra o marmo entro le dimensioni fissate in mi (2,00 x 1,00) e previo pagamento della relativa tassa, riferita alla superficie convenzionale di mq 3,75. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza. Le

scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Comune di autorizzare altre iscrizioni integrative.

ART. 36

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di lapidi, previo il pagamento della relativa tassa, precedente art. 35. comma 1, tassa da fissarsi da parte della Giunta comunale; dette lapidi, che in elevazione possono assumere la forma di croci o di altri elementi compatibili con il luogo, nei materiali: legno, pietra, marmo, metallo o similari, purchè compatibili; lapidi il cui aspetto, insindacabilmente valutato, e le cui dimensioni sono indicate sempre dall'Ufficio tecnico comunale, cui ci si deve rivolgere per la richiesta e per ottenere l'assenso.

2. Le lapidi, a copertura della fossa e in elevazione, devono avere l'ingombro massimo in lunghezza di cm 160, in larghezza di cm 65, e in altezza di cm 100, quest' ultima dal terreno.

3. Le lapidi a copertura devono essere poste in modo tale da permettere la traspirazione.

4. Le lapidi a copertura della fossa devono essere poste su un basamento in cls il quale può avere la dimensione massima in lunghezza di cm 170, in larghezza di cm 75, nel mentre lo spessore non può essere superiore a cm 5.

5. Il posizionamento delle lapidi può essere effettuato so/o dopo 12 mesi dal seppellimento della salma, al fine di evitare possibili cedimenti dovuti

all'asestamento del terreno.

6. Per l'installazione di lapidi si deve presentare regolare istanza da compilarsi sull'apposito modello predisposto dal Comune, e ottenere sullo stesso l'assenso dell'Ufficio tecnico comunale.

7. La lapide, in esclusiva proprietà del Comune a esumazione avvenuta dei resti del cadavere, può essere richiesta e viene concessa ai parenti, entro 30 giorni dall'esumazione stessa: detta lapide deve essere asportata, entro i predetti 30 giorni dall'esumazione, dai parenti, che nei limiti del possibile saranno preavvertiti.

ART. 37

1. Possono essere concesse in sostituzione delle tombe dei defunti esumati ed estumulati la posa di piccole lapidi in marmo nelle zone apposite, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ed il pagamento della relativa tassa decennale.

CAPO IV

TUMULAZIONI

ART. 38

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) Loculi individuali;

b) Nicchie ossario (colombari) per la raccolta di resti mortali individuali;

c) Tombe.

ART. 39

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) del precedente art. 39 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 40

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 41

1. Le spese di manutenzione dei loculi, dei colombari e delle tombe sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 42

1. Speciali autorizzazioni sono state e potranno essere concesse per tombe monumentali adibite alla tumulazione di ministri di culto.

ART. 43

1. Il Comune pone a disposizione in concessione dei privati che hanno diritto alla sepoltura nel cimitero comunale, i loculi i colombari e le tombe con strutture in calcestruzzo armato.

2. I loculi e le nicchie di cui sopra possono contenere una sola salma, o le ossa, racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo

corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti dagli art./i 77 e 85 del D.P.R.

10. 09. 1990, n. 285. Le nicchie possono essere adibite anche a deposito di urne cinerarie. Le tombe possono ospitare solo 8 salme.

3. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento e espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

4. La concessione delle tombe, dei loculi e delle nicchie viene effettuata tramite pubblicazione di bando/avviso alla popolazione da parte del Responsabile fino a esaurimento della disponibilità, e con riapertura del bando stesso ogni qualvolta anche uno solo fosse libero. Le istanze di concessione, in carta legale, sono dirette al Sindaco, e devono indicare la quantità dei loculi o nicchie e le persone cui sono destinate, oltre all'impegno per se e propri eredi all'osservanza di tutte le norme regolamentari e di concessione . I richiedenti seguendo la graduatoria compilata in base a precedenza, provvederanno a individuare il loculo, o nicchia, sulla planimetria depositata presso gli Uffici comunali.

5. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

a) La durata delle concessioni è la seguente:

- 1) 99 anni per loculi e nicchie a decorrere dalla data della stipula;
- 2) 99 anni per le tombe a terra a decorrere dalla data della stipula;
- 3) 35 anni per ossari e cenerari a decorrere dalla data della stipula;

4) 99 anni per le tombe monumentali e/o cappelle familiari,

Si precisa che: per i punti a1) e a2) a partire dal 01/01/2016 la durata delle concessioni sarà di anni 35 e che per i loculi già prenotati al 31/12/2015 la durata resta la stessa a 99 anni.

Si precisa che: per i punti a4) a partire dal 01/01/2016 la durata delle concessioni sarà di anni 60 e che per le cappelle e tombe monumentali già prenotate al 31/12/2015 la durata resta la stessa a 99 anni.

b) Trascorsi 35 anni dalla data della stipula, senza che venga occupata la parte concessionata, la concessione è revocata “ipso iure”, ed il concessionario non ha diritto alla ripetizione di nessuna somma pagata per la concessione medesima; ha diritto, bensì, alla prelazione all’ottenimento di una nuova concessione della durata di cui alla lettera a.

6. Le spese di manutenzione del loculo sono a carico dei privati concessionari.

7. Il diritto di sepoltura è circoscritto per il loculo ed il colombaio alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione, mentre per la tomba a terra e per la cappella e/o tomba monumentale alla sola famiglia per la quale è stata fatta la concessione. In tale diritto può essere fatto subentrare, con provvedimento del Responsabile del Servizio, salvo il rispetto di tutte le norme del regolamento di polizia mortuaria e nei termini della concessione, soltanto chi abbia la seguente parentela con il concessionario: ascendenti o discendenti in linea retta; fratelli e sorelle; coniuge.

8. Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientrerà in

possesso del loculo, della tomba e/o cappella e del colombaio facendo porre i resti mortali nel/'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo verso pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

9. Le spese di concessione sono a totale carico del concessionario; il costo della concessione è fissato dalla Giunta Comunale, e viene adeguato ogni qualvolta ciò fosse necessario e secondo le rivalutazioni ISTAT salvo concessione a terzi del servizio cimiteriale (in tale ipotesi i prezzi saranno indicati all'atto della concessione del servizio a terzi).

ART. 44

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri ed altre tipologie di apparecchiature luminose.

ART. 45

1. E' data facoltà, inoltre, in relazione all'usanza che da tempi immemorabili si è instaurata in questo Comune, di posizionare, sui muri perimetrali interni del cimitero, lapidi ricordo murali di parenti sepolti nel cimitero stesso, e già esumati o estumulati.

2. La facoltà di porre le sopraccitate lapidi, su istanza da redigersi su modello predisposto dal Comune, è conferita dall'Ufficio tecnico comunale il quale deve indicare, altresì, il muro e l'esatto posizionamento.

3. Naturalmente detta facoltà può essere concessa solo fino a esaurimento dello spazio disponibile prestabilito.

4. Le lapidi, di cui trattasi, devono avere le seguenti dimensioni: larghezza cm 50, altezza cm 25, spessore cm 3, essere esclusivamente di marmo tipo grigio chiaro bianco carrarra.

5. La preferenza di questa amministrazione viene data alle richieste dirette all'apposizione, sulla singola lapide, di più nominativi che componevano un nucleo parentale; naturalmente, per quanto sopra, la maggior parte dei nominativi deve essere di persone sepolte nel cimitero stesso, e già esumate o estumulate.

6. Il Comune non si assume nessun onere in merito alla manutenzione delle lapidi, o alla loro eventuale sostituzione di rottura, rimanendo detti oneri a carico del richiedente o di quanti interessati.

7. Il Comune si riserva, inoltre, e a suo insindacabile giudizio, per necessità inerenti l'allargamento o rifacimento dei muri del cimitero, di asportare tutte le lapidi e di conferirle a rifiuto; prima di conferirle a rifiuto verrà pubblicato un bando per giorni 30 all'albo comunale, e diffuso con manifesti pubblici, per permettere a quanti interessati di provvedere a prelevare la lapide loro attinente.

ART. 46

Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di

insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990. Non sono ammesse sostituzioni di salme nelle concessioni perpetue se non alle condizioni e prezzi determinati dalla Giunta Comunale.

Le concessioni perpetue si estinguono a seguito di estumulazione della salma dalla sepoltura in cui era stata tumulata e alla quale era destinata.

ART. 47

1. La concessione di nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 48

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 49

1. Le esumazioni ordinarie, per trascorso decennio, a mente dell'art 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i capi e le file che vennero prima occupate, dandone preavviso scritto alle famiglie degli estinti o agli eventuali interessati.

ART. 50

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi o colombai.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero. ovvero a cura di ditta specializzata autorizzata da Comune.

ART. 51

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco. Le

estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal responsabile. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 52

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all 'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 79 del presente Regolamento.

ART. 53

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e del personale addetto al cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie da personale specializzato ed autorizzato sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di

giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 54

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le

probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire in camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 55

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta

comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

ART. 56

1. Il Comune di Licenza non dispone del servizio di cremazione, servizio questo che può essere eseguito presso un Ente autorizzato. La cremazione di ciascun cadavere deve essere comunque autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di

proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i. dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroforo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

d) Documentazione ulteriore come da deliberazione di Giunta che verrà specificamente approvata in merito.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 57 - Conservazione ceneri

1. La richiesta di affidamento e di conservazione delle ceneri del defunto deve essere presentata dai parenti del defunto.

2. Il Responsabile competente, o suo delegato, dell'ufficio comunale preposto, concede al parente richiedente l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del defunto.

3. La volontà di essere conservato presso un familiare e l'eventuale designazione dello stesso, deve essere espressa dal defunto in volontà testamentaria.

4. La richiesta di affidamento e di conservazione delle ceneri del defunto, di cui al punto 1, deve contenere la dichiarazione espressa della volontà testamentaria del defunto.

5. La richiesta di cui al punto 1, può essere presentata anche in assenza di volontà testamentaria, ma solo dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile.

6. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado per la richiesta di cui al punto 1, gli stessi hanno trenta giorni dalla comunicazione del conflitto per la sua composizione; trascorsi inutilmente i trenta giorni, le ceneri verranno collocate nel cinerario comune e l'urna verrà rottamata.

7. La richiesta di cui al punto 1, deve contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente, la sua residenza, e il grado di parentela con il defunto;

b) i dati anagrafici del defunto;

c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il luogo in cui le stesse verranno conservate, nonché ogni cambiamento del luogo di conservazione;

d) il consenso ai controlli da parte dell'amministrazione comunale e l'impegno all'adeguamento alle prescrizioni che verranno dettate con il Regolamento da emettersi ex art.3, della legge 30.03.2001, n.130;

e) i documenti e le deliberazioni indicate al precedente articolo.

ART. 58

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e

cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 59

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 60

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto. Comunque le dimensioni limite non possono superare le dimensioni del colombaio.

ART. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 62

1. Le urne cinerarie possono essere depositate, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchi e cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente

riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il personale addetto al cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 63

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente ed

essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

ART. 64

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare

eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita

autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART. 65

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 66

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°

285, il Sindaco, per giustificati motivi e compatibilmente con la disponibilità, può autorizzare la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune, con precedenza agli originari di Licenza.

ART. 67

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) una camera mortuaria, con funzioni di deposito di osservazione e qualora realizzabile una chiesetta;
- c) un'ossario;
- d) un colombario per raccogliere le urne cinerarie (colombari).
- e) una cappella per contenere i resti dei caduti di tutte le guerre.

ART. 68

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) il responsabile del servizio, nella persona del Tecnico comunale, con funzioni di coordinamento del servizio vigilanza;
- b) Necroforo, dipendente comunale;
- c) personale di terzi mediante apposita concessione;
- d) servizio vigilanza incaricato.

ART. 69

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 70

1. Il necroforo o addetto al servizio coordinato dall'Ufficio ;

a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero.

c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;

d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come la pulizia quotidiana dei servizi sanitari e delle altre strutture del cimitero, il profilamento dei lembi, lo

spianamento dei viali e dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori. lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

ART. 71

1. Il Servizio può essere appaltato a ditte private.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 72

Speciale incarico del personale addetto o della ditta appaltatrice è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri. Il personale dovrà scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deperii nelle celle murali, riempire le fosse. visitarle

frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno. esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito. eseguire disinfezioni e compiere altri simili servizi. Il personale addetto garantirà la diretta vigilanza per la sicurezza e per la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero. Il personale addetto è al servizio esclusivo del Comune: quindi il tempo che sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che saranno di volta in volta impartiti.

ART. 73

- 1.** Il personale di servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
- a)** dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, spazi ecc. e per i servizi funebri;
 - b)** dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

ART. 74

- 1.** Il personale deve comportarsi con decenza e decoro nell'esercizio del proprio compito.
- 2.** Il personale o le eventuali ditte concessionarie devono conservare i locali e tutte le aree cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria.

ART. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal personale incaricato alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate in spazi scoperti, a tal uso destinati. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi

smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto

il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa , rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine sia stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 47. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

ART. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche e la costruzione di tombe in muratura.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni di un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetto e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 80

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune l'atto di concessione nel quale è indicato l'anno in cui avvenne il decesso. Questi dati dovranno essere riportati sinteticamente su una targhetta che dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposito registro.

CAPO IX

PULIZIA DEL CIMITERO

ART. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio (salvo utilizzo del trasportino). Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse . Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, le scale, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno dell'area a servizio del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto raccolte e depositate

nell'ossario.

ART. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale addetto di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del personale addetto, non fossero ritirati o ripartiti dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 86

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto

con l'austerità del luogo: come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è

vietata , come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 88

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato dal personale addetto al cimitero o dal personale di Polizia Urbana ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra. accompagnato.

Fatto

questo restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 359 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI

CONTRAVVENZIONI

ART. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285 e nel TU. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. n. 1265.

ART. 94

- 1) Il concessionario e i loro eredi che per qualunque motivo non intendono più usufruire del/dei loculo/i dovranno obbligatoriamente richiedere la retrocessione al Comune;
- 2) E' fatto assolutamente obbligo divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculo/i assegnati, ogni eventuale cessione definitiva tra privati è nulla;
- 3) La domanda di retrocessione del loculo indirizzata al Sindaco, dovrà

contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato, oppure in mancanza la data di assegnazione;

4) Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

a. Se la retrocessione avviene entro cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

i. pari all'80% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;

ii. pari al 60% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;

b. Se la retrocessione avviene decorsi i cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

i. pari all'50% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;

ii. pari al 30% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;

c. Se la retrocessione avviene decorsi venti anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

i. pari all'40% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;

ii. pari al 20% del corrispettivo pagato nel caso che il

loculo sia stato utilizzato;

d. Se la retrocessione avviene decorsi quaranta anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma;

i. pari al 20% del corrispettivo pagato a prescindere dal suo utilizzo;

e. Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno in nessun caso rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli, Diritti, ecc. il tutto subordinato dalla disponibilità di risorse economiche da parte del Comune.

ART. 95

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO "A"

TABELLA RELATIVA AI PREZZI DELLE SINGOLE CONCESSIONI DEI LOCULI, DELLE TOMBE, DEI COLOMBAI

- Tomba a 8 loculi costituita da struttura in c.a. rivestimento esterno copertura e predisposizione impianto elettrico escluso infisso ed il rivestimento interno **30.000,00 €**
- Tomba a 4 loculi costituita da struttura in c.a. rivestimento esterno copertura e predisposizione impianto elettrico escluso infisso ed il

	rivestimento interno	13.000,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Loculo orizzontale compreso di struttura di c.a. lapide e impianto elettrico limitato solo al passaggio di currigato ed appositi filamenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ prima fila 2.500,00 € ○ seconda fila 2.900,00 € ○ terza fila 2.700,00 € ○ quarta fila 2.300,00 € 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Colmbaio orizzontale compreso di struttura di c.a. lapide e impianto elettrico limitato solo al passaggio di currigato ed appositi filamenti 	500,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione per allaccio Lampada votiva 25,00 € • Canone annuo lampada votiva €13,00 oltre Iva 22% €2,86 per un totale di €15,86 	
	<u>ALLEGATO "B"</u>	
	TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tumolazioni in loculo 500,00 €cad • Tumolazioni in tomba 550,00 €cad • Tumolazioni in ossario 150,00 €cad • Tumolazioni in ceneri 100,00 €cad 	

	• Inumazione	450,00 €cad
	• Inumazione resti mummificati	500,00 €cad
	• Estumulazione in loculo	600,00 €cad
	• Estumulazione in tomba	650,00 €cad
	• Esumazione feretro	700,00 €cad
	• Riduzione resti mortali	300,00 €cad
	• Traslazione interna al cimitero	350,00
	€cad	
	• Traslazione verso l'esterno	400,00
	€cad	
	• Traslazione resti mortali	100,00
	€cad	
	<u>ALLEGATO "C"</u>	
	TABELLA RELATIVA AI DIRITTI PER LE AUTORIZZAZIONI	
	• Tumulazioni	150,00 €cad
	• Esumazioni	250,00 €cad
	• Inumazioni	100,00 €cad
	• Estumulazioni straordinarie	200,00 €cad
	• Rimozioni di cassette ossario	50,00 €cad
	• Autorizzazione all'istallazione di copri tomba o altri elementi sulle sepulture ad inumazione	50,00 €cad
	• Autorizzazione all'istallazione di copri tomba o altri elementi sulle sepulture a tumulazione	80,00 €cad

- Autorizzazione al trattamento di imbalsamature dei cadaveri

100,00 €cad